



REGOLAMENTO DELL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL "DIVIETO DI FUMO"

Art.1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ATNO) della normativa nazionale (art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 così come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016) e regionale (Legge n. 25/2005 e successive modifiche ed integrazioni) in materia di divieto di fumo, con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini od utenti che accedono ai presidi ospedalieri o territoriali aziendali e alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che vi svolgono la loro attività.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) Evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori ecc...);
- b) Garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) Garantire e mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'azienda;
- d) Mantenere il decoro e l'igiene ambientale negli edifici, locali, strutture e aree all'aperto esterne di pertinenza dei presidi aziendali.
- e) Ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di fumare ed offrendo loro percorsi diagnostico terapeutici appositamente strutturati con programmi di disassuefazione.
- f) Coinvolgere tutti gli operatori dell'Azienda USL nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture, edifici, presidi, uffici etc. che l'Azienda USL utilizza a qualunque titolo, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Si applica presso tutti locali interni (compresi gli spazi adibiti ad archivio, magazzino etc.) e nelle aree aperte di pertinenza di tutte le strutture aziendali quali a mero titolo di esempio: strade, cortili interni, giardini, balconi, terrazze e scale antincendio etc.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano, inoltre, sugli automezzi aziendali (ambulanze, macchine di servizio, furgoni ecc.) o comunque utilizzati per conto dell'Azienda USL.

Il divieto di fumo, compreso l'uso delle sigarette elettroniche, è esteso pertanto a tutti i locali dell'Azienda nelle siano essi di proprietà oppure utilizzati ad altro titolo (per esempio locali in affitto, comodato d'uso etc.) per l'intero arco della giornata, ovvero 24 ore su 24.

Al fine di rendere coerente l'azione di contrasto e lotta al fumo intrapresa dall'Azienda, è vietata la vendita di tabacchi e di sigarette, anche elettroniche (e-cig), in tutti i bar e spacci ubicati all'interno degli edifici aziendali.

E' altresì vietato gettare a terra rifiuti di prodotti da fumo (cicche e mozziconi) e altri rifiuti di piccolissime dimensioni come gomme da masticare, carte, ecc., ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 221 del 28/12/2015.

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda USL.

Art. 3

Soggetti tenuti al rispetto delle norme sul divieto

Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento il personale dipendente, gli utenti, le persone ricoverate, i cittadini che accedono per prenotazioni visite etc. e comunque ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nei presidi e nei locali dell'Azienda USL.

Ai soggetti che non ottemperano al divieto di fumo potranno essere applicate le sanzioni indicate al successivo art. 8, previa specifica contestazione con la procedura di cui all'art. 7.

In particolare, il Dipendente della Azienda USL - ai sensi dell'art. 11 comma 17 del Codice di comportamento aziendale approvato con delibera del direttore generale n. 65 del 1° febbraio 2018 - osserva le disposizioni vigenti in materia di divieto di fumo sul posto di lavoro e nelle pertinenze esterne di tutti i reparti dei presidi ospedalieri, dei distretti socio sanitari, degli ambulatori e in genere di tutte le strutture in cui si svolgono attività sanitarie e socio assistenziali ed in tutti i locali aziendali come individuati ai sensi del presente regolamento.

Per il dipendente, la mancata osservanza delle norme sul divieto di fumo di cui al presente regolamento oltre a comportare le sanzioni amministrative pecuniarie, costituisce anche un illecito disciplinare come indicato all'art. 8.

Art. 4

Aree riservate al fumo

Il divieto di fumo non si applica nelle apposite "aree esterne riservate ai fumatori", ove previste, quali esclusivamente indicate nelle specifiche planimetrie e segnalate da apposita cartellonistica.

Il personale dipendente è tenuto ad utilizzare le aree esterne riservate al fumo esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro ed ad indicare la fuori uscita dal servizio utilizzando l'apposito registro o digitando il codice predisposto sugli orologi marcatempo con specifica causale (pausa caffè e/ o fumo) se istituita.

L'utilizzo di aree riservate al fumo, compreso l'uso di sigarette elettroniche, deve comunque avvenire "nel rispetto dei diritti dei pazienti inerente ai rischi ed alle conseguenze del fumo passivo, compreso quello c.d. di terza mano (fumo che impregna i vestiti)";

E' fatto altresì divieto di utilizzare le scale antincendio e le porte d'emergenza per accedere alle aree esterne riservate al fumo. In ogni caso deve essere rispettata la specifica procedura operativa di sicurezza finalizzata a dettagliare l'uso sicuro della uscita di esodo in relazione alla necessità di garantire elevati standard di sicurezza ed affidabilità del sistema e del prodotto da costruzione secondo i requisiti prestazionali previsti dalle norme armonizzate (EN 1125). L'uso improprio e la violazione della procedura operativa è sanzionato secondo le attuali norme di sicurezza.

Se si tratta di dipendenti che, per motivi di servizio, indossano la divisa, nel caso di utilizzo delle aree riservate al fumo devono indossare i propri abiti civili dopo aver timbrato l'uscita come sopra indicato. Gli stessi possono essere soggetti al "controllo a campione" durante le verifiche effettuate dai componenti del Servizio Ispettivo aziendale (SIA) o incaricati delegati dal SIA o dal responsabile di Unità Produttiva.

Nell'ambito dei Reparti di Psichiatria può essere riservata un'area dedicata (rispondente ai requisiti previsti dal DPCM 23/12/2003) dove ai degenti è permesso fumare nel caso in cui per loro particolari abitudini/patologie correlate alle malattie psichiatriche siano attivate pratiche terapeutiche che prevedono la necessità ricorrente al fumo.

Art. 5

Cartellonistica di avviso

Nei luoghi di seguito individuati sono posizionati idonei cartelli - secondo il format riportato in allegato A/1 al presente regolamento - in cui sono specificati:

- la scritta VIETATO FUMARE
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare
- l'indicazione della norma che impone il divieto Legge Regionale n.25/2005 e Legge n. 3/2003 s.m.i. D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i)
- le sanzioni applicabili
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni

I cartelli vengono posti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'area, strutture e presidi aziendali
- all'ingresso dei singoli Reparti
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori in corrispondenza degli accessi ai Reparti
- gli accessi delle diverse officine
- agli accessi degli uffici amministrativi
- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, (come ad esempio nei Poliambulatori, Centro Prelievi, Accettazione, CUP, ecc.)

Presso gli accessi ai presidi aziendali (ospedalieri, Case della Salute, ecc.) e nelle aree esterne, devono essere altresì posizionati idonei cartelli indicanti il divieto di fumo e di abbandono di mozziconi a terra, riportanti la localizzazione delle aree riservate ai fumatori.

Le stesse indicazioni sono valide anche per le Strutture Residenziali e Semiresidenziali (RSA, RSD).

Nelle zone esterne eventualmente riservate ai fumatori (indicate nelle specifiche planimetrie) devono essere collocati appositi contenitori per lo smaltimento dei mozziconi, oltre alla cartellonistica di indicazione dell'area consentita e del divieto di gettare mozziconi a terra.

I posacenere posizionati nelle aree vietate devono essere rimossi.

Art. 6

Soggetti preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto ed accertamento dell'infrazione - individuazione

Fermo restando che il regolamento deve essere attuato, in ciascun presidio ospedaliero o distretto, dal Responsabile di Unità Produttiva individuato dal Regolamento Sicurezza, o dal delegato responsabile di edificio, i Direttori di Struttura Complessa ed i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, hanno l'obbligo di curare l'osservanza, accertamento ed eventuale contestazione del divieto di fumo. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

I soggetti aziendali preposti alla vigilanza sono individuati come segue:

- per le aree comuni non afferenti a singole strutture organizzative, per le aree esterne, collegamenti tra aree diverse, sotterranei, scale etc: i soggetti indicati dalla Società incaricata del Servizio di vigilanza (Guardie Giurate ove presenti e/ o delegati di funzione del Datore di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i), oppure i delegati dal Responsabile di Unità Produttiva;
- per Uffici Amministrativi, magazzini, depositi di uso esclusivo di una struttura: Dirigenti Responsabili di Struttura/Unità Operativa o loro delegati;

- per i Reparti, Ambulatori, Laboratori, Servizi e Strutture sul territorio di uso esclusivo di una struttura: i Dirigenti Responsabili di Struttura/Unità Operativa o loro delegati
- per i locali Mensa Self Service e Cucina Degenti: il Responsabile Impresa Alimentare o suo delegato;
- per Strutture Residenziali e Semiresidenziali (RSA, RSD): i soggetti a cui è stato appaltato o affidato il servizio (Società Cooperative). Questi provvedono direttamente oppure attribuendo tale funzione ad incaricati individuati fra il loro dipendenti.

I Direttori di Struttura Complessa ed i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa) garantiscono, anche con l'individuazione del loro delegato, la presenza fisica di un soggetto o più soggetti preposti al controllo ed alla eventuale accertamento della infrazione in ogni struttura del presidio nell'arco dell'intera giornata e per tutti i giorni dell'anno all'interno delle strutture in cui il servizio si svolge 24 ore su 24.

Nelle strutture in cui i servizi/ attività aziendali si realizzano in un arco temporale diurno, la presenza fisica del Direttore o di un suo delegato deve essere garantita con riferimento a tale ambito temporale.

In caso di assenza in servizio del Direttore di struttura o di suo delegato come indicato al comma precedente, la funzione di "delegato " viene svolta dal dipendente in servizio di categoria non inferiore alla C che, a prescindere dal ruolo di appartenenza, presenta una maggiore anzianità di servizio prestato all'interno dell'Azienda USL.

Tutti i soggetti addetti alla vigilanza verranno inseriti, a cura del referente aziendale, negli elenchi di coloro a cui devono essere effettuati i corsi di aggiornamento in materia da parte dell'Agenzia della Formazione.

Il tesserino utilizzato per la registrazione delle presenze o comunque identificativo quale dipendente della ATNO, è da considerarsi quale tesserino di riconoscimento ai fini della L.R.T. n. 25/2005.

Art. 7

Contestazione dell'infrazione

(verbale di "accertamento e contestazione di illecito amministrativo")

I soggetti preposti, incaricati, responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto, come individuati al precedente articolo 6, in caso del mancato rispetto del divieto di fumo contestano l'infrazione al soggetto inadempiente , intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge 689/1981.

Tale operazione deve essere documentata con la compilazione di un verbale di "accertamento e contestazione di illecito amministrativo" secondo l'apposito modulo format allegato A/2 al presente Regolamento.

Il verbale di accertamento deve essere redatto in triplice copia.

Delle tre copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore, la seconda è inviata al servizio amministrativo del presidio ospedaliero o della zona distretto, e la terza viene trattenuta dall'accertatore stesso.

Gli accertatori non possono in alcun caso ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, in quanto le stesse devono essere corrisposte secondo quanto indicato al successivo art. 8.

Art. 8

Sanzioni

I trasgressori delle norme indicate nel presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Le persone indicate negli articoli 5 e 6, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tali articoli, sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 ad euro 2.200,00.

Il pagamento della sanzione avviene su di un apposito conto aziendale dedicato. Il gestore del conto, o delegato, avrà poi il compito, d'intesa con il servizio che aveva accertato l'infrazione, di provvedere al riversamento della sanzione al Comando Polizia Municipale del Comune territorialmente competente in cui è stata accertata l'infrazione e che segue l'iter amministrativo tramite il comando di polizia municipale.

Resta salva la possibilità degli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati come previsto dall'art.13 quarto comma, della L. n. 689/81, nei locali e nelle aree di competenza dell'Azienda USL.

Resta ferma secondo quanto previsto dall'art. 8 della LRT n. 25/2005 la funzione di vigilanza e di accertamento delle violazioni degli obblighi di fumare svolta, in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fumare, mediante personale addetto alle funzioni di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione.

L'inosservanza delle norme sul divieto di fumo di cui al presente regolamento da parte del dipendente costituisce anche illecito disciplinare come indicato ai sensi del precedente articolo 3 ed in questo caso l'accertatore è tenuto ad inviare copia del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo all'Ufficio procedimenti disciplinari dell'Azienda.

Per i dirigenti l'inosservanza delle norme sul divieto di fumo determina, oltre alla segnalazione disciplinare, anche la segnalazione nel fascicolo personale ai fini delle valutazioni periodiche (da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione).

Per il personale medico ed infermieristico e per i dipendenti o convenzionati afferenti alle professioni socio - sanitarie o tecnico sanitarie che non abbiano osservato il divieto di fumo è prevista anche la segnalazione ai rispettivi ordini e/o albi professionali.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come indicata al presente articolo, possono essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Amministrazione.

Art. 9

Formazione del personale ed iniziative di sensibilizzazione

Il Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione dai Rischi (UO PPR) e le Unità Funzionali di Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro (PISLL) del dipartimento Prevenzione, anche con il supporto del referente aziendale, organizzano iniziative informative/ formative rivolte al personale, al fine di aggiornare sulle modalità operative previste per l'attuazione del disposto normativo.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, il PISLL, la Direzione Medica di Presidio, la Direzione di Zona – Distretto, si fanno promotori di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente a ricoprire un ruolo di modello-esempio di non fumatore, nei confronti degli assistiti, al fine di disincentivare l'abitudine al fumo e responsabilizzare il tutto personale al rispetto ed all'osservanza del divieto. In particolare l'attività può essere inserita nel programma del corso di formazione per il personale di nuovo inserimento.

Un percorso agevolato è previsto per il personale dipendente che intende cessare l'abitudine al fumo. In questo caso, infatti, il servizio aziendale preposto - con il supporto del referente aziendale quale componente del Gruppo di Lavoro per lo specifico progetto regionale promozione della salute negli ambienti di lavoro - concorda con il Centro antifumo aziendale, iniziative volte a promuovere sani stili di vita (Progetto WHP Piano Regionale di prevenzione).

Art. 10

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alla normativa vigente.



NO SMOKING IN THIS AREA

VIETATO FUMARE IN QUESTA AREA

Legge n. 3 del 16/01/2003 e s.m.i (art. 24 D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016) – D.lgs. n. 152 del 3/4/2006 - Legge Regione Toscana 4/2/2005 n. 25

È VIETATO FUMARE NELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PRESIDIO

L'inosservanza del presente divieto è punita con la sanzione pecuniaria da **€ 27,50 a € 275,00**.

È VIETATO GETTARE A TERRA RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO (MOZZICONI) E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI COME GOMME DA MASTICARE, CARTE, ECC...

I trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma

- **DA € 30,00 a € 150,00 PER I RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI**
- **DA € 60,00 a € 300,00 PER I RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO**

ADDETTI ALLA VIGILANZA DEL DIVIETO

.....
OLTRE A GUARDIE GIURATE ESPRESSAMENTE ADIBITE A TALE SERVIZIO, AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PERSONALE ADIBITO A FUNZIONI DI VIGILANZA, UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.



NO SMOKING IN THIS AREA VIETATO FUMARE IN QUESTA AREA

L. n. 3 del 16/1/2003 e s.m.i – L. Regione Toscana n. 25 del 4/2/2005

L'inosservanza del presente divieto è punita con la sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00.

La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza del divieto di fumo spettano a :

Responsabile_____ **o** _____ **suo**
delegato; Coordinatore_____ **o** _____ **suo**
delegato

Per delegato si intende il medico e/o l'infermiere e/o il tecnico e/o l'amministrativo con maggiore anzianità di servizio presente nel settore di appartenenza.

L'accertamento dell'infrazione spetta agli agenti della polizia municipale, personale adibito a funzioni di vigilanza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.



Il giorno _____, in _____, presso _____

alle ore _____ il sottoscritto _____, in qualità di incaricato a procedere alla contestazione della violazione amministrativa alle norme sul divieto di fumo nei locali dell'Azienda Toscana Nord Ovest

HA ACCERTATO

che il/la Sig/ra _____ nato/a a _____ il _____,
residente in _____ Via _____ n. _____, identificato/a
tramite il documento _____, _____ rilasciato da _____
in data _____, alle ore _____ non ha rispettato il divieto di fumo nel
luogo _____
_____ dell'Azienda Toscana Nord Ovest.

Circostanze aggravanti: (specificare se il fatto è avvenuto alla presenza di donne evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni) _____

E CONTESTA

- ☐ la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3,

Per cui è prevista una sanzione da € 27,50 a € 275,00

- ☐ la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 51, comma 1 bis (aree esterne), della legge 16 gennaio 2003 n. 3,

Per cui è prevista una sanzione da € 27,50 a € 275,00

- ☐ la violazione amministrativa ai sensi della D.gs 152/2006

per cui sono previste le seguenti sanzioni:

- da € 30,00 a € 150,00 per i rifiuti di piccolissime dimensioni
- da € 60,00 a € 300,00 per i rifiuti di prodotti da fumo

Si rende noto al trasgressore che, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 8 della Legge Regione Toscana 28 dicembre 2000 n. 81, potrà liberarsi della propria obbligazione provvedendo, **con effetto liberatorio entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del presente verbale**, al pagamento in misura ridotta corrispondente a (barrare la voce che interessa):

- ☐ € 55
- ☐ € 110 in caso di infrazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni

Eventuali dichiarazioni del trasgressore _____

MODALITÀ DI NOTIFICA

(barrare la voce che interessa)

- ☐ La suddetta violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore.
- ☐ La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo _____ per il seguente motivo _____

Il trasgressore

Il verbalizzante

AV

VE

RT

EN

ZE

M

O

D

AL

IT

A'

DI

PA

G

A

M

EN

TO

:

VE

RS

A

M

EN

TO

C

O

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

CODICE FISCALE: TINIT-FRRGLG61S01G489W

DATA FIRMA: 16/02/2019 19:56:00

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063